



REGOLAMENTO AZIENDALE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DI PERSONE BISOGNOSE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale

- **N. 5 del 29/01/2013 per il Comune di Collecchio**
- **N. 9 del 14/02/2013 per il Comune di Felino**
- **N. 8 del 28/01/2013 per il Comune di Montechiarugolo**
- **N. 5 del 29/01/2013 per il Comune di Sala Baganza**
- **N. 9 del 07/02/2013 per il Comune di Traversetolo**

INDICE

TITOLO I - CRITERI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

Articolo 2 - Principi e finalità

Articolo 3 - Destinatari degli interventi

Articolo 4 – Valutazione complessiva dei benefici economici fruiti dal nucleo familiare

Articolo 5 – Atto di approvazione

Articolo 6 - Determinazione soglia di accesso

Articolo 7 – Tipologie degli interventi

TITOLO II – prestazioni su progetto

Articolo 8 - Presa in carico e piano assistenziale

Articolo 9 – Commissione contributi

Articolo 10 - Contributi straordinari

Articolo 11 - Contributi urgenti

Articolo 12 – Contributi continuativi

Articolo 13 - Contributi per inserimenti lavorativi

TITOLO III – Integrazione retta strutture residenziali

Articolo 14 - Contributi per il pagamento della retta di struttura protetta

Articolo 15 - Soggetti interessati

Articolo 16 - Requisiti di ammissione all'integrazione retta per struttura protetta anziani

Articolo 17 – Istruttoria delle domande di integrazione retta per struttura protetta anziani

Articolo 18 - Intervento dei parenti obbligati agli alimenti ai sensi dell'art. 433 c.c.

Articolo 19 - Contributo a titolo di anticipazione

Articolo 20 - Inserimento d'urgenza

TITOLO IV - COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA ALL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DI SOGGETTI DISABILI E DELLE LORO FAMIGLIE

Articolo 21 - Adozione norma in via provvisoria

Articolo 22 – Interventi economici relativi al pagamento degli oneri a valenza sociale per l'accoglienza di disabili in strutture residenziali e semiresidenziali

Articolo 23 - Compartecipazione dei soggetti disabili nell'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare, pasti e trasporti

TITOLO V – INTERVENTI ECONOMICI A DOMANDA INDIVIDUALE

Articolo 24 – Concorso alle spese sostenute per rimpatrio di salme, cadaveri e resti mortali di persone straniere immigrate decedute. (Art. 5 Legge Regionale n. 5/2004)

TITOLO VI – INTERVENTI ECONOMICI SU BANDO

Articolo 25 - Contributo “minimo vitale”

TITOLO VII – NORME FINALI

Articolo 26 - Controlli sulla veridicità della documentazione prodotta

Articolo 27 - Azioni di Rivalsa per Contributi indebitamente riscossi

Articolo 28 – Norme Finali

TITOLO I - CRITERI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'assistenza economica in favore dei cittadini singoli e di famiglie, con la finalità di offrire un sostegno utile al superamento dello stato di bisogno, nell'ambito dei principi dettati dall'articolo 38 della Costituzione, dall'articolo 12 della L. 241/90, dal Decreto Legislativo 112/1998, dal Decreto Legislativo 109/1998 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Legge 328/2000, dalla Legge Regionale n. 2/2003.
2. Con il presente regolamento vengono determinate le forme di garanzia stabilite per la concessione di benefici economici a favore di cittadini in stato di bisogno, assicurando la massima trasparenza dell'azione amministrativa;
3. I benefici vengono erogati nel limite massimo dei trasferimenti effettuati dai Comuni soci;
4. Gli interventi oggetto del presente Regolamento si riferiscono a progettualità sociali nell'ambito del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali come definito dalla Legge 328/2000 e dalla Legge Regionale n. 2/2003.
5. Per quanto riguarda gli interventi definiti "minimo vitale", integrazione della retta per strutture residenziali anziani, contributi per rimpatrio salme, gli stessi sono disciplinati ai sensi della Legge 241/90

Articolo 2 - Principi e finalità

Il presente regolamento si ispira ai seguenti principi e finalità:

1. assicurare alle persone ed alle famiglie il soddisfacimento dei bisogni fondamentali. Tali interventi vanno intesi all'interno di un sistema integrato che ha come scopo la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei e la promozione delle forme di auto - aiuto e reciprocità, in un percorso di autonomia ed integrazione della persona nel proprio tessuto sociale;
2. evitare o limitare l'istituzionalizzazione di disabili, anziani o minori e prevenire l'emarginazione di persone o nuclei in transitorie difficoltà economiche con particolare riferimento a nuclei familiari con minori;
3. promuovere il perseguimento dell'uniformità degli interventi mediante l'adozione del parametro dell'ISEE;
4. stimolare o recuperare l'autonomia delle persone e delle famiglie evitando la cronicizzazione del bisogno;
5. le finalità di cui ai precedenti comma sono perseguite mediante l'attuazione di interventi di natura economica, mirati:
 - a) alla rimozione degli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo delle potenzialità individuali;
 - b) alla promozione di iniziative di prevenzione delle situazioni di disagio;
 - c) allo sviluppo di iniziative riferite a nuovi bisogni sociali;
 - d) al mantenimento e alla qualificazione dell'integrazione socio sanitaria;
 - e) allo sviluppo della partecipazione attiva;
 - f) alla realizzazione degli interventi da parte del privato sociale e delle associazioni dei cittadini;
 - g) all'attivazione e consolidamento delle forme di equa contribuzione da parte degli utenti alle spese gestionali dei singoli servizi.
6. gli interventi economici si realizzano anche attraverso la valorizzazione del complesso dei servizi socio - assistenziali, sanitari ed educativi del territorio, in un'ottica di integrazione delle risorse;

7. gli interventi economici devono rispondere ai bisogni del soggetto considerandolo in interazione con il suo contesto sociale di riferimento (famiglia, gruppo, comunità).

Articolo 3 - Destinatari degli interventi

1. Sono destinatari degli interventi i cittadini in condizioni di disagio, residenti nel territorio dei cinque Comuni facenti parte dell'Unione Pedemontana, che hanno costituito l'Azienda Speciale Consortile "Pedemontana Sociale".
2. Si considerano condizioni di disagio quelle di seguito descritte:
 - a) mutamento repentino della condizione di stabilità socio-economica personale o familiare (ad es. disoccupazione, decesso di un congiunto, ecc.);
 - b) spese impreviste e/o straordinarie assolutamente necessarie, che compromettono gravemente l'equilibrio socio-economico di persone o nuclei normalmente autonomi;
 - c) situazioni di fragilità sociale, determinate da fattori oggettivi e soggettivi, che richiedono la predisposizione di un progetto sociale finalizzato a promuoverne l'evoluzione positiva;
3. Gli interventi sono rivolti alle persone ed alle famiglie in possesso dei requisiti specifici declinati nei successivi articoli, distinti per tipologia di intervento.
4. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1 debbono essere erogati interventi, in caso di bisogni indifferibili, in via eccezionale e con Atto del Direttore Generale in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 4 comma 3 della L.R. 2/2003, a soggetti non residenti, di norma previa formalizzazione di apposito accordo con il Comune di residenza degli stessi, che preveda l'impegno di detto Comune a rimborsare tutte le spese, dirette e indirette, sostenute e rendicontate dall'Azienda. Qualora tale formalizzazione non dovesse avvenire, la durata dell'aiuto per rispondere a bisogni non differibili viene di norma fissata nel termine massimo di un mese;
5. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 3. per documentate eccezionali e straordinarie cause, previo conforme e motivato Atto del Direttore Generale, può essere consentita l'erogazione di contributi economici, per periodi di tempo limitati, a persone in possesso di condizioni e requisiti diversi da quelli disciplinati negli articoli che seguono (ex attestazione Isee con valore superiore alle soglie annualmente stabilite), ma che giustificano gli interventi in base ai principi del presente regolamento.

Articolo 4 – Valutazione complessiva dei benefici economici fruiti dal nucleo familiare

L'Azienda ed i Comuni Soci svilupperanno ogni possibile forma di raccordo informativo finalizzata alla valutazione complessiva dei benefici economici percepiti nell'anno solare dal nucleo familiare.

Articolo 5 – Atto di approvazione

La concessione di tutti i contributi economici disciplinati dal presente Regolamento viene disposta con apposito Atto del Direttore Generale.

Articolo 6 - Determinazione soglia di accesso

L'Organo di governo dei Comuni soci (d'ora in avanti, per brevità, Organo competente) stabilisce mediante propri atti deliberativi, con cadenza annuale, la soglia di accesso ai benefici di cui al presente regolamento, secondo lo schema esemplificativo di cui all'allegato 1 (parte integrante del presente Regolamento). In assenza di Delibera, si applica quanto previsto nell'ultimo Atto approvato.

Articolo 7 – Tipologie degli interventi

Contributi su progetto				
Descrizione	Tipologia di contributo	Commissione Contributi	Destinatari	Principali modalità di erogazione
Contributi straordinari	Prestazione su Progetto	SI	Anziani, Adulti, Disabili, Famiglie e Minori	Rimessa diretta al destinatario o suo creditore, buoni spesa
Contributi urgenti	Prestazione su Progetto	Con successiva ratifica in Commissione Contributi	Anziani, Adulti, Disabili, Famiglie e Minori	Erogazione in contanti con prelievo dalla cassa economale dell'Azienda o con bonifico bancario
Contributi continuativi	Prestazione su Progetto	Si	Anziani, Adulti, Disabili, Famiglie e Minori	Rimessa diretta al destinatario o suo creditore, buoni spesa
Sussidi per inserimenti lavorativi	Prestazione su Progetto	No	Adulti, Disabili, Famiglie e Minori	Rimessa diretta al destinatario
Contributi su domanda				
Descrizione	Tipologia di contributo	Commissione Contributi	Destinatari	Principali modalità di erogazione
Integrazione retta strutture residenziali	Contributo a domanda individuale	No	Anziani	Erogazione in nome e per conto del destinatario su fattura della struttura ospitante
Compartecipazione economica servizi per disabili	Vedi descrizione di dettaglio	No	Disabili	Erogazione in nome e per conto del destinatario su fattura della struttura ospitante o ad AUSL
Concorso alle spese sostenute per rimpatrio salme, di persone straniere immigrate decedute	Contributo a domanda individuale	No	Anziani, Adulti, Disabili, Famiglie e Minori	Rimborso a chi ha sostenuto la spesa documentata
Contributi specifici su Bando	Contributo a domanda individuale su Bando	No	Anziani, Adulti, Disabili, Famiglie e Minori	In base a quanto previsto dal Bando
Contributi ad integrazione del minimo vitale	Contributo a domanda individuale su Bando	No	Anziani e Inabili	Rimessa diretta al destinatario

TITOLO II – PRESTAZIONI SU PROGETTO

Articolo 8 - Presa in carico e piano assistenziale

1. I destinatari degli interventi di cui al presente regolamento sono inseriti all'interno di un "percorso di aiuto sociale" attraverso la cosiddetta presa in carico che si articola nei seguenti momenti:
 - a) una fase di valutazione preliminare effettuata dall'assistente sociale attraverso l'ascolto e la ridefinizione ovvero l'inquadramento della domanda espressa dalla persona e dai suoi relativi bisogni. Questa fase prevede anche la valorizzazione e la messa in rete delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale (sussidiarietà). In tutti i casi in cui ciò sia possibile, ed in base alla valutazione del Servizio Sociale Professionale, verrà predisposto un "contratto sociale" con il richiedente, vincolante, finalizzato ad esplicitare le azioni svolte dai destinatari degli interventi e quelle che verranno effettuate dal servizio, in un'ottica di responsabilizzazione dell'assistito, anche nei confronti della Comunità di appartenenza (reciprocità). Il "contratto sociale" applicato dall' Azienda, stipulato tra servizio sociale ed utente, costituisce una progettualità sociale condivisa con la famiglia, che impone un'ottica di reciprocità e mette a fuoco le responsabilità personali/familiari sviluppando consapevolezza; riconosce e promuove le potenzialità attuali o future della famiglia, secondo una prospettiva temporale incentivando così le capacità di autonomia.
 - b) predisposizione, da parte dell'assistente sociale, della proposta di intervento economico e presentazione della stessa alla Commissione Contributi di cui al successivo articolo 9 (tranne che nel caso dei Progetti di Inserimento Lavorativo).
 - c) verifica, da parte dell'Assistente Sociale, degli esiti dell'intervento e del rispetto del contratto sociale.

Articolo 9 – Commissione contributi

1. La Commissione contributi è l'Organo tecnico che valuta le proposte progettuali delle Assistenti sociali con particolare riferimento all'intervento economico, determinando tipologia, entità, decorrenza e durata del contributo, o fornendo diverse indicazioni circa i servizi da attivare, esplicitandone la motivazione nello schema riepilogativo della seduta quale parte integrante e sostanziale dell'Atto di approvazione conseguente. L'Atto viene sottoscritto da tutti i componenti della Commissione e trasmesso al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy. Considerato che la proposta di contributo economico inoltrata dall'assistente sociale alla Commissione è da intendersi quale ipotesi di attivazione, su base progettuale, di un intervento del sistema locale dei servizi sociali a rete ai sensi della L. Quadro 328/00, si prevede che, a seguito della Commissione, al cittadino venga inviata una nota informativa che potrà essere discussa dall'assistente sociale con il cittadino medesimo, nell'ambito del rapporto di presa in carico sociale professionale.
2. La Commissione contributi è composta da:
 - a) Direttore Generale (o suo delegato) – Presidente;
 - b) Responsabile area anziani/adulti/disabili (o suo delegato) – membro effettivo;
 - c) Responsabile area minori/famiglie (o suo delegato) – membro effettivo;
 - d) Responsabile amministrativo (o suo delegato) – membro effettivo;
 - e) Eventuali altri componenti individuati dal Direttore Generale sulla base delle necessità di approfondire le proposte presentate, con particolare riferimento alle Assistenti Sociali Responsabili del Caso.

3. Si riunisce su convocazione del Direttore Generale ogni qualvolta ne venga rilevata la necessità, anche in seguito a segnalazione degli Assistenti Sociali o dei Responsabili d'Area e di norma, in assenza di convocazione, una volta al mese.
4. Per la validità delle sedute è indispensabile almeno la presenza del Direttore (o suo delegato) e di due Responsabili (o loro delegati);
5. La Commissione esamina le proposte di contributo economico, ed eventualmente riconosce il beneficio tenendo conto del budget mensile territoriale aggiornato sulla base della disponibilità annuale;
6. Nel caso in cui l'ammontare delle proposte approvate superasse il budget mensile disponibile, la Commissione terrà conto delle seguenti priorità:
 - a) Pagamento delle utenze domestiche in favore di nuclei familiari con minori di anni 14 o persone non autosufficienti (con priorità assoluta ai distacchi utenze avvenuti o imminenti);
 - b) Pagamento del canone di locazione di alloggio in mercato privato, in favore di nuclei familiari con minori di anni 14 o persone non autosufficienti (con priorità assoluta alle situazioni in cui sussiste, o è imminente, un procedimento esecutivo di rilascio dell'immobile);
 - c) Sostegno della domiciliarità in luogo di interventi istituzionalizzanti;
 - d) Incentivazione dell'attività lavorativa in favore di nuclei familiari con impegni di cura (a titolo esemplificativo: pagamento del centro estivo, pagamento di spese per assistenti familiari etc.);
 - e) Rilevanza del contributo per garantire l'efficacia del progetto sociale.
7. Verranno considerate non prioritarie le proposte di contributo laddove un componente del nucleo familiare abbia rifiutato volontariamente, senza valide motivazioni, un'attività lavorativa, ovvero anche non abbia sottoscritto o rinnovato la propria dichiarazione di immediata disponibilità presso il Centro per l'Impiego;
8. La Commissione, in caso di budget mensile insufficiente rispetto ai contributi approvati, di norma procede in prima istanza assegnando la copertura economica ai contributi prioritari. Qualora il budget non bastasse nemmeno a coprire l'ammontare dei contributi prioritari, la Commissione di norma finanzia i contributi seguendo l'ordine di priorità di cui al comma 6 del presente articolo. In caso di numerosi contributi di uguale priorità, la Commissione si riserva di ridurre in quota parte l'ammontare di ciascuno al fine di rientrare nel budget assegnato.

Articolo 10 - Contributi straordinari

1. Si tratta di contributi rivolti a coloro che si trovano a dover fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito;
2. I requisiti d'accesso ai contributi straordinari sono:
 - a) Residenza in uno dei cinque Comuni dell'Unione Pedemontana Parmense;
 - b) Rientrare nelle soglie di accesso di cui all'Art. 6 (determinazione soglia d'accesso);
 - c) Non possedere, oltre all'alloggio abitato dal nucleo familiare che sia adeguato alle esigenze del nucleo stesso, diritti di proprietà (inclusa la nuda proprietà), usufrutto, uso, abitazione su un alloggio o su unità immobiliari destinate ad uso residenziale, anche in quota parziale se pari o superiore al 50%;
 - d) Non possedere un patrimonio mobiliare riferito al nucleo familiare, calcolato ai sensi del D.lgs 109/98 e successive modifiche ed integrazioni (depositi e conti correnti bancari e postali, titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, azioni, partecipazioni azionarie e non azionarie, fondi di investimento e ogni altra componente

patrimoniale definita dal DPCM 221/99) che superi il valore massimo stabilito dall'Organo competente su base annuale così come previsto al precedente Art. 6, al lordo della franchigia prevista ai sensi del D.lgs 109/98 e successive modifiche ed integrazioni. Qualora il patrimonio mobiliare del nucleo familiare abbia subito variazioni rispetto a quanto attestato all'interno della Dichiarazione Sostitutiva Unica (rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente quello della dichiarazione), il cittadino dovrà documentare la diversa situazione mediante estratto conto bancario, postale o altro titolo relativo al patrimonio mobiliare.

3. Le proposte di contributo straordinario non possono superare, di norma, la quantificazione del fabbisogno straordinario reale del nucleo familiare, come attestabile mediante idonea documentazione.
4. Le proposte vengono redatte dall'Assistente Sociale a seguito della valutazione del bisogno svolta utilizzando gli strumenti propri del servizio sociale professionale. La redazione della proposta verrà effettuata utilizzando l'apposita modulistica che verrà sottoscritta anche dall'assistito, a titolo di accettazione della proposta e di adesione agli impegni previsti dal progetto.
5. Le proposte di cui sopra devono contenere il valore ISEE riferito al nucleo familiare, che può essere attestato nella domanda di contributo economico dall'Assistente Sociale, che provvede ad acquisire nella cartella sociale dell'utente, copia della Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) e della Attestazione ISEE in corso di validità così come indicato nel "Regolamento per l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate".
6. Lo sportello sociale del presidio territoriale interessato, si riserva la facoltà di richiedere all'utente ulteriore documentazione integrativa (a titolo esemplificativo: copia della carta di circolazione dell'automezzo in uso al nucleo, copia dell'ultimo estratto conto bancario, etc.).
7. L'erogazione dei contributi straordinari avviene di norma in un'unica soluzione.
8. Con apposito atto approvato separatamente dall'Organo competente viene definita la Tabella di calcolo dell'importo massimo concedibile per ciascuna erogazione e nell'intero anno a favore di ciascun nucleo familiare, basato sul seguente parametro:
 - valore ISEE del nucleo familiare del richiedente (calcolato ai sensi del D.lgs 109/98 e successive modifiche ed integrazioni), nel caso in cui non vi siano redditi esenti ai fini IRPEF o IRAP;
 - qualora il richiedente sia beneficiario di redditi esenti ai fini IRPEF o IRAP, il parametro viene ottenuto sommando i redditi esenti percepiti relativi al periodo di riferimento ISEE al valore ISE posseduto e rapportando il tutto alla scala di equivalenza del nucleo.
9. La proposta di contributi straordinari è subordinata alla verifica della condizione socio-economica dei seguenti soggetti:
 - il coniuge;
 - i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
 - i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali;

Tali soggetti sono tenuti al mantenimento ai sensi dell'Art. 433 C.C. Per la valutazione della loro condizione socio-economica dovrà essere acquisito il valore dell'attestazione ISEE in corso di validità relativo al loro nucleo familiare. Non è prevista l'acquisizione delle attestazioni ISEE nei seguenti casi: o per motivi di emergenza, qualora la proposta di contributo non possa attendere, su valutazione del servizio sociale, l'acquisizione dei documenti, oppure qualora il servizio sociale valuti l'esenzione del familiare dalla presentazione della documentazione per gravi e comprovati motivi.

Con apposito atto dell'Organo competente viene approvato il valore ISEE minimo che rende obbligatoria da parte dei soggetti di cui sopra la dimostrazione di avere messo in atto forme di aiuto economico nei confronti dell'assistito.

10. La Commissione Contributi approva di norma un numero massimo di tre contributi straordinari all'anno a favore di un singolo nucleo familiare.

Articolo 11 - Contributi urgenti

1. I contributi urgenti consistono in benefici economici erogati per fare fronte a bisogni indifferibili della persona e a situazioni di particolare emergenza.
2. Vengono erogati con tempi e modalità urgenti, tramite prelievo di contante dalla cassa economale o tramite bonifico su conto corrente, previo espletamento della seguente procedura: segnalazione da parte dell'Assistente Sociale Responsabile del Caso al Responsabile dell'Area, relativa autorizzazione tecnica del Responsabile dell'Area sentito il Direttore Generale, e successiva presa d'atto nel corso della prima Commissione Contributi utile.
3. La Commissione Contributi, ai fini della ratifica, potrà richiedere documentazione di merito (ISEE, e/o altra documentazione, a titolo esemplificativo: bollette relative alle utenze domestiche).
4. Il contributo economico, di norma, non potrà essere superiore alla quota stabilita annualmente dall'Organo competente.

Articolo 12 – Contributi continuativi

1. I contributi continuativi consistono in contributi mensili da erogare a persone sole o a nuclei familiari che versino in condizioni di disagio derivanti da mancanza totale o inadeguatezza del reddito rispetto alla soddisfazione dei bisogni primari.
2. I requisiti d'accesso ai contributi continuativi sono:
 - a) Residenza in uno dei cinque Comuni dell'Unione Pedemontana Parmense;
 - b) Rientrare nelle soglie di accesso di cui all'Art. 6 (determinazione soglia d'accesso)
 - c) Non possedere, oltre all'alloggio abitato dal nucleo familiare che sia adeguato alle esigenze del nucleo stesso, diritti di proprietà (inclusa la nuda proprietà), usufrutto, uso, abitazione su un alloggio o su unità immobiliari destinate ad uso residenziale, anche in quota parziale se pari o superiore al 50%.
 - d) Non possedere un patrimonio mobiliare riferito al nucleo familiare, calcolato ai sensi del D.lgs 109/98 e successive modifiche ed integrazioni (depositi e conti correnti bancari e postali, titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, azioni, partecipazioni azionarie e non azionarie, fondi di investimento e ogni altra componente patrimoniale definita dal DPCM 221/99) che superi il valore massimo stabilito dall'Organo competente su base annuale così come previsto al precedente Art. 6, al lordo della franchigia prevista ai sensi del D.lgs 109/98 e successive modifiche ed integrazioni.
 - e) Non possedere automobili, motocicli od imbarcazioni intestate ad uno dei membri del nucleo familiare il cui valore commerciale come desumibile dal listino di riviste specializzate del settore, riferite al mese precedente, superi € 15.000,00.
3. Le proposte vengono redatte dall'Assistente Sociale a seguito della valutazione del bisogno svolta utilizzando gli strumenti propri del servizio sociale professionale. La redazione della proposta verrà

effettuata utilizzando l'apposita modulistica che verrà sottoscritta anche dall'assistito, a titolo di accettazione della proposta e di adesione agli impegni previsti dal progetto.

4. Le proposte di cui sopra devono contenere il valore ISEE riferito al nucleo familiare, che può essere attestato nella domanda di contributo economico dall'Assistente Sociale, che provvede ad acquisire nella cartella sociale dell'utente, copia della Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) e della Attestazione ISEE in corso di validità così come indicato nel "Regolamento per l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate".
5. Lo sportello sociale del presidio territoriale interessato, si riserva la facoltà di richiedere all'utente ulteriore documentazione integrativa (a titolo esemplificativo: copia della carta di circolazione dell'automezzo in uso al nucleo, copia dell'ultimo estratto conto bancario, etc.).
6. Con apposito atto approvato separatamente dall'Organo competente viene approvata la Tabella di calcolo dell'importo massimo erogabile su base mensile e su base annuale a favore di ciascun nucleo familiare, basato sul seguente parametro:
 - valore ISEE del nucleo familiare del richiedente (calcolato ai sensi del D.lgs 109/98 e successive modifiche ed integrazioni), nel caso in cui non vi siano redditi esenti ai fini IRPEF ed IRAP
 - qualora il richiedente sia beneficiario di redditi esenti ai fini IRPEF ed IRAP, il parametro viene ottenuto sommando i redditi esenti percepiti relativi al periodo di riferimento ISEE al valore ISE posseduto e rapportando il tutto alla scala di equivalenza del nucleo.
7. La proposta di contributi continuativi è subordinata alla verifica della condizione socio-economica dei seguenti soggetti:
 - il coniuge;
 - i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
 - i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali;

Tali soggetti sono tenuti al mantenimento ai sensi dell'Art. 433 C.C. Per la valutazione della loro condizione socio-economica dovrà essere acquisito il valore dell'attestazione ISEE in corso di validità relativo al loro nucleo familiare. Non è prevista l'acquisizione delle attestazioni ISEE nei seguenti casi: o per motivi di emergenza, qualora la proposta di contributo non possa attendere, su valutazione del servizio sociale, l'acquisizione dei documenti oppure qualora il servizio sociale valuti l'esenzione del familiare dalla presentazione della documentazione per gravi e comprovati motivi.

Con apposito atto dell'Organo competente viene approvato il valore ISEE minimo che rende obbligatoria da parte dei soggetti di cui sopra la dimostrazione di avere messo in atto forme di aiuto economico nei confronti dell'assistito.

8. I contributi continuativi sono limitati al periodo necessario al reperimento di adeguate risorse economiche per il raggiungimento dell'autonomia da parte del soggetto o del nucleo interessato, come ipotizzato nel progetto di intervento declinato per impegni specifici nel contratto sociale, che viene concordato dal servizio con l'assistito e sottoscritto da entrambe le parti.

In particolare il contratto sociale prevede i seguenti impegni riferiti a tutti i componenti del nucleo familiare in età lavorativa:

- a) presentare Dichiarazione di Immediata Disponibilità presso il Centro per l'impiego competente territorialmente, provvedendo ai successivi rinnovi;

- b) ricercare attivamente un'occupazione e/o non rifiutare la proposta di un'occupazione adeguata alle proprie capacità e/o condizioni di salute;
- c) non aver rassegnato dimissioni volontarie negli ultimi due anni, salvo situazioni particolari valutabili da parte dell'Assistente Sociale;
- d) autorizzare le verifiche da parte dello sportello sociale del presidio territoriale interessato presso il Centro per l'Impiego e/o i Datori di lavoro privati.

L'erogazione dei contributi continuativi avrà, in ogni caso, di norma, durata massima non superiore a sei mesi nell'arco dell'esercizio finanziario, rinnovabile solo in casi eccezionali adeguatamente motivati e potrà essere interrotta in qualunque momento, qualora venga accertato che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno siano cambiate, o che il contratto sociale non sia stato rispettato.

Articolo 13 - Contributi per inserimenti lavorativi

1. I contributi per inserimenti lavorativi sono incentivi economici erogati a fronte della realizzazione di progetti di inserimento lavorativo in favore di persone svantaggiate in carico al Servizio Sociale, con finalità formative, socializzanti e di promozione dell'autonomia.
2. I contributi per inserimenti lavorativi vengono proposti dall'Assistente Sociale Responsabile del Caso, autorizzati dal Responsabile d'Area competente nel rispetto di uno specifico budget definito all'inizio di ogni anno. L'attivazione dei Contributi viene disposta mediante apposito Atto del Direttore Generale.
3. L'erogazione del contributo a fronte del progetto di inserimento lavorativo è oggetto di valutazione da parte del Servizio Sociale, in considerazione anche delle condizioni socio-economiche dell'assistito e del suo nucleo familiare. Qualora il progetto di inserimento lavorativo non preveda l'erogazione del relativo contributo, esso viene definito di tipo "socializzante".
4. Il contributo per inserimento lavorativo può essere sospeso o interrotto in relazione al reale andamento del relativo progetto.
5. Questa tipologia di contributo viene erogata a fronte di un progetto di promozione dell'autonomia personale, che non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro.

TITOLO III – INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURE RESIDENZIALI

Articolo 14 - Contributi per il pagamento della retta di struttura protetta

1. Le richieste di integrazione della retta di strutture protette, nonché gli interventi integrativi vengono erogati a seguito di specifica istruttoria su istanza del richiedente, presentata tramite apposita modulistica.

Articolo 15 - Soggetti interessati

1. Possono richiedere l'ammissione al beneficio:
 - a) l'anziano in età pari o superiore a sessantacinque anni;
 - b) l'adulto affetto da patologie equiparabili a quelle geriatriche, giudicato dalla preposta commissione UVG distrettuale (Unità di Valutazione Geriatrica).

Qualora sussistano le seguenti condizioni:

- a) che siano stati valutati dalla commissione UVG distrettuale non autosufficienti ovvero non più in grado di rimanere nel proprio ambiente di vita, neppure con l'aiuto offerto dai servizi territoriali e/o da strutture operanti nel territorio;
- b) che abbiano fatto richiesta di ingresso o siano già inseriti presso una struttura protetta, pubblica o privata, in possesso di autorizzazione al funzionamento ai sensi della normativa vigente, secondo le procedure definite nei protocolli distrettuali.

Articolo 16 - Requisiti di ammissione all'integrazione retta per struttura protetta anziani

1. I cittadini ospitati in una struttura protetta, pubblica o privata, in possesso di autorizzazione al funzionamento ai sensi della normativa vigente (casa di riposo, casa residenza anziani, appartamenti protetti, comunità alloggio) hanno l'obbligo di contribuire al proprio mantenimento in ragione del proprio reddito e del proprio patrimonio, salvo trattenere per sé una quota per le spese personali ai sensi del successivo comma 2.
2. Nello specifico, la persona ricoverata, dovrà contribuire al pagamento della retta di ricovero attraverso:
 - a) l'intero introito delle proprie pensioni, compresa l'indennità di accompagnamento ed eventuali altri redditi da patrimonio mobiliare, ad eccezione di una quota definita annualmente dall'Organo competente;
 - b) i propri risparmi, ad eccezione di una quota definita annualmente dall'Organo competente;
 - c) i proventi derivanti dalle proprietà, esclusa la prima casa abitata dal coniuge convivente e ivi residente, nelle more della vendita. Nel caso in cui la proprietà del richiedente venga concessa in locazione, anche questo introito deve essere finalizzato al pagamento della retta.
 - d) l'utilizzo del patrimonio mobiliare ed immobiliare.
3. Possono quindi presentare l'istanza per la concessione del contributo di integrazione retta per struttura protetta persone che si trovano nella seguente condizione:
 - a) essere residenti nei Comuni del territorio dell'Unione Pedemontana Parmense (escluse le residenze acquisite all'interno della struttura residenziale, cd. "residenze in convivenza", ai sensi dell'art. 6 comma 4 - L. 328/00);
 - b) non avere un ISEE superiore rispetto a quanto definito dall'Organo competente;
 - c) non avere obbligati agli alimenti con ISEE superiore rispetto a quanto definito annualmente dalle dall'Organo competente;
 - d) non avere un patrimonio mobiliare superiore a quanto stabilito ai sensi del comma 2/b.

Articolo 17 – Istruttoria delle domande di integrazione retta per struttura protetta anziani

1. La richiesta di integrazione viene presentata presso lo sportello sociale territoriale, all'Assistente Sociale referente del caso e su apposito modulo (corredandola della documentazione necessaria alla quantificazione della capacità economica), di norma contestualmente alla richiesta di inserimento in struttura protetta da inoltrarsi al SAA distrettuale (Servizio Assistenza Anziani) a cura del servizio;
2. Nei casi in cui si verifichi, dopo l'ingresso in struttura, una variazione della situazione economico patrimoniale del richiedente e/o degli obbligati al mantenimento, tale da determinare il diritto all'integrazione, la richiesta potrà essere presentata anche in un momento successivo;

3. Entro 30 giorni dalla data di presentazione delle domande, salvo la necessità di integrazioni aggiuntive alla documentazione presentata, lo sportello sociale, acquisita la relazione dell'Assistente Sociale referente del caso, procede:
 - a) al conteggio di tutti i redditi dell'anziano, compresa la valutazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare come indicato al precedente articolo 16, definendo la quota di spettanza del medesimo (totale o parziale);
 - b) alla valutazione dei redditi degli obbligati al mantenimento ai sensi dell'art. 433 c.c.
 - c) sussistendo i requisiti per l'integrazione, a ridurre la quota di compartecipazione a carico dell'Azienda, in modo proporzionale all'ISEE degli obbligati agli alimenti;
 - d) a trasmettere la documentazione al responsabile del procedimento per l'iter di approvazione.
4. In caso di esito positivo dell'istanza la liquidazione del contributo avviene a partire dal primo giorno di inserimento presso la struttura protetta, previa emissione da parte della stessa di fattura o altra documentazione fiscale.
5. I familiari di coloro che accedono alla struttura protetta, sono tenuti ad avanzare presso gli uffici competenti la richiesta per il riconoscimento dell'invalidità civile con indennità di accompagnamento che dovrà essere versata a titolo di contribuzione per la retta della struttura protetta.
6. Non viene erogata alcuna somma di denaro in modo diretto, né al richiedente né ad eventuali parenti.

Articolo 18 - Intervento dei parenti obbligati agli alimenti ai sensi dell'art. 433 c.c.

1. L'esistenza di parenti obbligati agli alimenti ai sensi dell'art. 433 c.c.:
 - a) In caso di ISEE superiore a quanto annualmente definito ai sensi dell'Art. 16 c. 3/c, esclude l'erogazione dell'intervento economico da parte dell'Azienda;
 - b) In caso di ISEE rientrante nei limiti posti ai sensi dell'Art. 16 c. 3/c, prevede quanto disposto al precedente art. 17, comma 3, punto c, sulla base dei criteri stabiliti annualmente dall'Organo competente.
2. Sono parenti obbligati agli alimenti le persone indicate nell'ordine di cui all'articolo 433 e seguenti del Codice Civile.¹ E' compito del Servizio Sociale informare l'assistito ed i parenti di tale obbligo e dei limiti che l'Azienda pone al proprio intervento.
3. Nel caso in cui il richiedente l'inserimento in una struttura protetta conviva con coniuge sprovvisto di altri redditi, o provvisto di reddito cumulativamente inferiore al minimo vitale, il concorso dei redditi dell'interessato è limitato ad un importo che lasci al coniuge un reddito almeno pari al minimo vitale suddetto, applicando comunque l'obbligo dei parenti obbligati agli alimenti.
4. Qualora esista più di un parente obbligato agli alimenti verrà seguito l'ordine indicato all'articolo 433 del Codice Civile.
5. Nel caso in cui gli obbligati rifiutino, per ragioni soggettive, di rispettare l'obbligo di legge e questo atteggiamento comprometta seriamente le condizioni di vita del richiedente, l'integrazione potrà essere comunque concessa, valutati gli elementi oggettivi (relazione Assistente Sociale e valutazione UVG) su specifica e motivata proposta del responsabile del procedimento. Al riguardo l'Azienda si riserva di valutare quali azioni sarà possibile porre in essere nei confronti degli inadempienti per il recupero di quanto negato.

¹ All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti nell'ordine: 1) il coniuge; 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali; 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; 4) i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle germane o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Articolo 19 - Contributo a titolo di anticipazione

1. Il contributo dell'Azienda, deve essere considerato "a titolo di anticipazione" nel caso in cui il soggetto richiedente, titolare di patrimonio mobiliare e/o immobiliare (rientra tra i beni immobili anche la casa di abitazione):
 - a) sia in attesa di ricevere gli emolumenti dovutigli o di valorizzare (locazione o vendita) il patrimonio immobiliare
 - b) contestualmente, l'Azienda si trovi nell'esigenza di ammettere urgentemente in idonea struttura il richiedente attualmente non in grado di far fronte alla spesa della retta, anche se titolare di un reddito potenziale che, realizzandosi, comporterà la corresponsione di tutti gli arretrati
2. Qualora sussistano le predette condizioni, l'ammissione del richiedente è condizionata alla sottoscrizione di un impegno a rimborsare all'Azienda gli oneri dalla stessa sostenuti per tutto il periodo antecedente l'effettiva riscossione dei redditi in questione. L'impegno deve essere sottoscritto dall'interessato, o da uno o più parenti tenuti agli alimenti, qualora lo stesso non sia in grado di farlo; ove questo sia formalmente interdetto, dal tutore o avente titolo.

Articolo 20 - Inserimento d'urgenza

1. Ogni qual volta si renda necessario provvedere ad inserimento in struttura protetta per motivi di urgenza e improrogabilità dell'intervento e si configuri la necessità di un concorso economico da parte dell'Azienda, l'istruttoria utile all'erogazione del beneficio di integrazione retta sarà evasa "ex post" e con validità retroattiva.

TITOLO IV - COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA ALL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DI SOGGETTI DISABILI E DELLE LORO FAMIGLIE

Articolo 21 - Adozione norma in via provvisoria

1. Le disposizioni di cui ai successivi articoli 22 e 23, vengono adottate in via provvisoria, nelle more dell'approvazione di specifica regolamentazione distrettuale, sulla base delle direttive che verranno emanate dalla Regione Emilia Romagna.

Articolo 22 – Interventi economici relativi al pagamento degli oneri a valenza sociale per l'accoglienza di disabili in strutture residenziali e semiresidenziali

1. Le rette relative all'inserimento ed alla permanenza in strutture residenziali e semi-residenziali per soggetti disabili, risultano, ai sensi della normativa vigente, suddivise tra competenze sanitarie, il cui costo viene sostenuto dal Fondo Regionale per la Non Autosufficienza, e competenze cosiddette "a valenza sociale", il cui onere ricade sull'ente locale territoriale e sull'utenza in quota parte.

La determinazione della percentuale a valenza sociale fa riferimento al vigente protocollo tra Comuni del Distretto Sud Est ed Azienda Usl per l'erogazione delle prestazioni sociali a rilievo sanitario e con spesa a rilievo sanitario e sociale, nonché alle successive determinazioni del Comitato di Distretto, conseguenti alla normativa in materia di accreditamento dei servizi socio- sanitari.

2. Oneri a carico dell'Azienda

Nell'ambito del costo di servizio delle strutture oggetto del presente articolo, risultano pertanto di competenza dell'Azienda i soli oneri a valenza sociale, la restante parte delle quote retta rimane di competenza sanitaria, anche per il tramite del FRNA (Fondo regionale per la non autosufficienza), secondo la suddivisione attualmente vigente e sotto descritta:

- a) Centro socio riabilitativo residenziale (e assimilabili): quota sanitaria/FRNA 80% - quota sociale 20%;
- b) Centro socio riabilitativo diurno (e assimilabili): quota sanitaria/FRNA 80% - quota sociale 20%
- c) Gruppo appartamento residenziale disabili: quota sanitaria/FRNA 50% - quota sociale 50%
- d) Centro Socio Occupazionale: quota sanitaria/FRNA 60% - quota sociale 40%.

Le percentuali sopra elencate potranno essere oggetto di modifica da parte dell'organismo competente in materia, ovvero del Comitato di Distretto.

Per le tipologie di cui ai punti "a" e "b" del comma 2, Azienda Usl provvede ad anticipare il pagamento del 100% della quota retta addebitata dalla struttura ospitante, rivalendosi poi sull'Azienda per la parte di competenza sociale. Diversamente, per le tipologie di cui ai punti "c" e "d" del comma 2 sarà l'Azienda a sostenere inizialmente l'intero costo dell'inserimento, provvedendo poi a richiedere il rimborso degli oneri a carattere sanitario, a valere sul FRNA, con emissione di fattura di rimborso all'AUSL.

Gli oneri citati vengono sostenuti a favore dei disabili assistiti:

- in possesso dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente (certificazione Invalidità Civile e certificazione legge 104)
- regolarmente inseriti nelle predette strutture nel rispetto delle procedure aziendali e distrettuali vigenti;
- cittadini residenti nei Comuni dell'Unione Pedemontana Parmense, con esclusione delle residenze acquisite all'interno della struttura residenziale.

3. Compartecipazione a carico dell'utenza (rivalsa)

All'utente disabile assistito è richiesta una compartecipazione alla spesa (rivalsa), limitatamente alle spese cosiddette "alberghiere" (pasti, trasporti, pernottamenti), nelle misure stabilite dai vigenti indirizzi regionali, (deliberazione di G.R. n. 875/1993 e direttive reg. n. 560/91 e n. 564/2000 e deliberaz. di G.R. n. 474/2001 di modifica della citata deliberazione) per la partecipazione, da parte degli utenti, alla spesa derivante dalle prestazioni sociali e sanitarie e a rilievo sanitario erogate nei confronti di adulti disabili assistiti nei presidi socio-sanitari. In nessun caso la compartecipazione richiesta all'utenza potrà essere superiore alla quota cosiddetta a valenza sociale a carico dell'Azienda.

- a) Tale compartecipazione è determinata, per le strutture residenziali:
 - in una quota pari all'indennità di accompagnamento, **laddove percepita**;
 - in una quota pari all'indennità di accompagnamento, **anche qualora non percepita ma laddove sussista un ISEE superiore a quanto definito dall'Organo competente**;
- b) Tale compartecipazione è determinata, per le strutture semi- residenziali:
 - in una quota a rimborso dei pasti effettivamente fruiti, nella misura economica annualmente stabilita dall'Organo competente;
 - in una quota pari alla tariffa determinata dal regolamento taxi sociale, per i trasporti ove non sussista la compartecipazione del FRNA;

- nessuna compartecipazione sarà invece richiesta per i trasporti per i quali risulti riconosciuta la contribuzione FRNA.

Articolo 23 - Compartecipazione dei soggetti disabili nell'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare, pasti e trasporti

1. Nell'ambito dei servizi di trasporto con taxi sociale e di erogazione pasto al domicilio, non è prevista alcuna compartecipazione dell'utenza disabile per tutti gli interventi approvati dalla Commissione UVM (Unità di Valutazione Multidimensionale) e di conseguenza finanziati dal FRNA con atto autorizzativo dell'Ufficio di Piano (UdP). Il percorso relativo alla contribuzione con FRNA fa riferimento alle normative regionali (dgr 1230/08 – dgr 1206/07) ed alle procedure vigenti in ambito distrettuale.
2. Nei casi in cui non sussista la compartecipazione al costo da parte del FRNA per gli interventi di trasporto con taxi sociale e di erogazione pasto al domicilio, a causa della mancanza dei requisiti o della mancata approvazione da parte degli organismi competenti (UVM, UdP), si prevede la contribuzione degli utenti (o delle loro famiglie) con le medesime modalità e misure economiche previste e stabilite dall'Organo competente per il servizio anziani.
3. L'Azienda provvede, per entrambe le tipologie di servizio, a sostenere il costo diretto ed accessorio non coperto dal FRNA e/o dalla compartecipazione dell'utenza.

TITOLO V – INTERVENTI ECONOMICI A DOMANDA INDIVIDUALE

Articolo 24 – Concorso alle spese sostenute per rimpatrio di salme, cadaveri e resti mortali di persone straniere immigrate decedute. (Art. 5 Legge Regionale n. 5/2004)

1. Il contributo consiste nell'erogazione straordinaria di una somma a titolo di parziale rimborso delle spese sostenute per il rimpatrio delle salme di stranieri immigrati, presenti nel territorio della Pedemontana Parmense, le cui famiglie versino in stato di bisogno.
2. Le condizioni per la concessione del contributo sono:
 - a) residenza nei Comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo, oppure, in difetto di residenza, così come disciplinato dall'Art. 5 comma 1-e) della L.R. 5/2004, sia deceduto nel territorio della Pedemontana Parmense;
 - b) l'ISEE della persona deceduta, unitamente a quello del suo nucleo familiare, non potrà essere superiore a quanto definito dall'Organo competente;
 - c) in presenza di persona sola ed in assenza di attestazione ISEE, il reddito complessivo della persona deceduta, desunto dall'ultima dichiarazione dei redditi (CUD, Mod. 730, UNICO), non dovrà risultare superiore a quanto definito dall'Organo competente.
3. Il contributo non viene concesso quando si verifica una delle seguenti condizioni:
 - a) sussiste la titolarità di un diritto reale di proprietà o di quota su di un bene immobiliare da parte della persona deceduta;
 - b) il patrimonio mobiliare della persona deceduta e/o del suo nucleo familiare è superiore a quanto stabilito dall'Organo competente.
4. L'ammontare del contributo alle spese sostenute per il rimpatrio è, di norma, quantificato nella misura del 50% dell'importo complessivo documentato, per una somma massima erogabile stabilita dall'Organo competente.

5. I soggetti che possono presentare domanda di contributo economico sono i seguenti:
- a) i parenti entro il quarto grado della persona deceduta, residenti in Italia o nel paese d'origine (in tal caso l'istanza può essere inoltrata tramite la rappresentanza in Italia dello Stato di appartenenza);
 - b) gli organismi rappresentativi dei cittadini stranieri immigrati formalmente istituiti presso le Amministrazioni Comunali e Provinciali dell'Emilia –Romagna;
 - c) le associazioni di cittadini stranieri immigrati non appartenenti all'Unione Europea, iscritte ad albi o registri istituiti ai sensi di legge presso le amministrazioni locali, regionali o statali;
 - d) le associazioni od organizzazioni che svolgono attività a favore degli immigrati e che siano iscritte ad albi o registri istituiti ai sensi di legge presso le amministrazioni locali, regionali o statali;

In assenza o impossibilità di tali soggetti, l'Azienda concorre, comunque, al rimborso della spesa sostenuta per la traslazione della salma, su richiesta di familiari (anche non presenti in Italia) in condizione di bisogno, avvalendosi eventualmente della collaborazione dei soggetti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d).

6. La domanda, redatta su apposita modulistica e in carta libera, va presentata entro e non oltre 2 (due) mesi dal decesso presso gli sportelli territoriali dell'Azienda e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
- a) documento che attesti la relazione di parentela e la titolarità alla riscossione del contributo;
 - b) nel caso si tratti di un'associazione, l'istanza dovrà essere presentata a firma del Presidente o del Legale Rappresentante, allegando copia dello statuto registrato dell'associazione stessa ed una dichiarazione di iscrizione agli albi/registri suddetti;
 - c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che le medesime spese non siano state sostenute da altra istituzione;
 - d) fattura e/o altra documentazione contabile relativa alle spese sostenute per la traslazione della salma.

TITOLO VI – INTERVENTI ECONOMICI SU BANDO

È prevista la possibilità che vengano pubblicati Bandi destinati a specifiche categorie d'utenza, con criteri e modalità di volta in volta stabiliti da ciascun specifico Bando.

Detti Bandi potranno prevedere il coinvolgimento di altri Enti anche sovraordinati (ad es. Distretto socio-sanitario, Provincia), con possibilità di finanziamento parziale o totale da parte degli stessi.

I Bandi di cui sopra potranno essere riferiti anche a singoli Comuni dell'Unione Pedemontana Parmense.

Articolo 25 - Contributo “minimo vitale”

1. Il contributo “minimo vitale” è un intervento economico rivolto a cittadini anziani o persone in assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, che versano in condizioni di disagio derivanti da inadeguatezza del reddito. Il contributo è finalizzato al raggiungimento di una soglia di “minimo vitale”, aggiornata annualmente, e atta a garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.
2. Possono richiedere il contributo le persone di età uguale o superiore a 65 anni (o di età inferiore a 65 anni in presenza di inabilità totale al lavoro, così come attestato dalle certificazioni di invalidità civile) che presentino tutti i seguenti requisiti:

- a) siano prive di figli, oppure con figli che non siano in grado di sostenere economicamente i genitori, in quanto possiedono un'attestazione ISEE di valore inferiore alla soglia fissata dall'Organo competente;
 - b) percepiscano un reddito mensile al di sotto di quanto stabilito annualmente dall'Organo competente, determinato includendo qualsiasi tipo di pensione, inclusi gli eventuali redditi esenti Irpef (assegno di accompagnamento ed altri) e le ulteriori mensilità laddove previste (tredicesima, etc.)
 - c) abbiano un valore dell'attestazione ISEE inferiore alla soglia definita annualmente dall'Organo competente;
 - d) non possiedano un patrimonio mobiliare superiore alla franchigia di legge prevista ai sensi del D.lgs 109/98 e successive modifiche ed integrazioni;
 - e) non possiedano beni immobiliari, diritti di proprietà (inclusa la nuda proprietà), usufrutto, uso, abitazione su un alloggio o su unità immobiliari destinate ad uso residenziale, salvo il caso di alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare e abitato dal nucleo stesso.
3. L'Azienda provvede annualmente all'apertura di apposito Bando per l'accesso a tale beneficio. La domanda per l'integrazione economica "minimo vitale" può essere presentata nel periodo di apertura del Bando ed ha validità per dodici mesi, fermo restando il mantenimento del possesso dei requisiti per tutto il periodo di erogazione.
 4. L'integrazione economica "minimo vitale" viene di norma liquidata con cadenza mensile.
 5. La domanda per l'integrazione economica "minimo vitale" deve essere presentata dal richiedente allo Sportello Sociale del Presidio territoriale dell'Azienda, utilizzando l'apposita modulistica.
 6. Alla domanda dovrà essere allegata:
 - a) la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) dei componenti il nucleo familiare";
 - b) l'attestazione ISEE con riferimento all'ultimo reddito disponibile;
 - c) ogni eventuale altro documento previsto dal Bando o richiesto dall'Azienda e necessario alla verifica dei parametri di accesso.
 7. Entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande verrà elaborato l'elenco degli aventi diritto. Eventuali sospensioni o interruzioni dei termini per la conclusione del procedimento sono disciplinati dalla legge 241/90.
 8. L'integrazione al "minimo vitale" è calcolata in modo da integrare il reddito sino alla soglia stabilita ai sensi del comma 2/b. Nel caso di nuclei familiari composti da più persone aventi diritto all'integrazione questa viene calcolata nel seguente modo: al 70% nel caso di due persone, al 50% in caso di tre e al 40% con 4 persone ed oltre.
 9. Nel caso di persone con un reddito documentato inferiore all'importo dell'assegno sociale, il "minimo vitale" viene calcolato attribuendo un reddito minimo presunto corrispondente all'importo dell'assegno stesso.
 10. Nel caso in cui non fosse possibile, per limitazioni di bilancio, corrispondere gli importi calcolati, l'Azienda provvederà ad effettuare una riduzione, su base proporzionale, degli importi da erogare a tutti i beneficiari.

TITOLO VII – NORME FINALI

Articolo 26 - Controlli sulla veridicità della documentazione prodotta

1. Le persone ed i nuclei familiari beneficiari degli interventi disciplinati nel presente Regolamento sono tenuti:
 - a) a sottoscrivere, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate allo Sportello Sociale, consapevoli delle conseguenze anche penali previste in caso di dichiarazioni mendaci dagli artt. 75 e 76 del medesimo DPR;
 - b) a comunicare, entro 30 giorni, tutte le variazioni relative ai requisiti determinanti per l'erogazione del beneficio.
2. L'Azienda cura lo svolgimento dei controlli prescritti ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 e s.m.i., diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni sottoscritte. Nell'ambito di tale attività si riserva di rivolgersi direttamente alla Guardia di Finanza per lo svolgimento dei controlli di competenza, nonché promuovere accordi finalizzati con i Comuni soci.
3. Qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici acquisiti ed incorre nelle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i.
4. Per tutta la durata dell'erogazione dei benefici economici previsti nel presente Regolamento, l'Azienda si riserva la facoltà di disporre la vigilanza sulla persistenza dei presupposti che hanno legittimato l'approvazione dell'intervento economico, con facoltà di disporre la revoca o la modifica degli stessi benefici laddove siano cambiati i presupposti medesimi.
5. L'Azienda si riserva la facoltà di verificare se, nel quinquennio precedente all'erogazione di un beneficio previsto dal presente Regolamento, il beneficiario abbia effettuato donazioni di beni mobiliari o immobiliari a qualsiasi titolo. In tal caso i beneficiari della donazione devono rispettare gli obblighi di cui agli articoli 437 e 438 del codice civile. L'Azienda si riserva di rivalersi nei confronti dei beneficiari della donazione sino a concorrenza del valore della stessa.

Articolo 27 - Azioni di Rivalsa per Contributi indebitamente riscossi

1. Le persone e le famiglie che abbiano indebitamente riscosso i contributi sulla base di dichiarazioni mendaci, o non avendo comunicato entro trenta giorni la perdita dei requisiti previsti, sono tenuti a rimborsare con effetto immediato le somme introitate, fatte salve le conseguenze di carattere penale ai sensi di legge.
2. Nei casi previsti al punto 1. l'Azienda applica la procedura prevista per la riscossione delle entrate patrimoniali degli Enti Territoriali, anche avvalendosi di soggetti appositamente incaricati, se consentito dalla normativa vigente.

Articolo 28 – Norme Finali

1. Per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare del richiedente trovano applicazione le norme dettate in materia dal D.lgs 109/98 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del Regolamento sull'applicazione dell'Isee approvato dai singoli Comuni soci per i servizi aziendali.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte dei Consigli Comunali. Per consentire la regolare erogazione degli interventi durante la fase

transitoria, si stabilisce di proseguire con i parametri e le modalità precedentemente in vigore fino a nuova approvazione da parte della Giunta Comunale.

3. Allegato 1)

Art. 10 - Contributi Straordinari

ART/Comma	Tipologia
comma 2/d	Patrimonio mobiliare massimo
comma 8	Importo massimo concedibile per ciascun nucleo familiare
comma 9	ISEE familiari obbligati

Art. 11 - Contributi urgenti

ART/Comma	Tipologia
comma 4	Contributi urgenti importo max concedibile

Art. 12 - Contributi Continuativi

ART/Comma	Tipologia
comma 2/d	Contributi Continuativi - Patrimonio mobiliare massimo
comma 6	Importo massimo concedibile per ciascun nucleo familiare
comma 7	ISEE familiari obbligati

Art. 16 - Requisiti di ammissione all'integrazione retta per struttura protetta anziani

ART/Comma	Tipologia
comma 2/a	Quota spese personali
comma 2/b	Risparmi lasciati al beneficiario
comma 3/b	Soglia ISEE d'accesso
comma 3/c	ISEE familiari obbligati

Art. 18 - Intervento dei parenti obbligati agli alimenti ai sensi dell'art. 433 c.c.

ART/Comma	Tipologia
comma 1/b	criteri di compartecipazione obbligati

Art. 22 - interventi economici relativi al pagamento degli oneri a valenza sociale per 'accoglienza di disabili in strutture residenziali e semiresidenziali'

ART/Comma	Tipologia
comma 3/a	Soglia ISEE oltre la quale è richiesta compartecipazione anche in assenza di indennità di accompagnamento
comma 3/b	Rimborso pasti

Art. 24 - Concorso alle spese sostenute per il rimpatrio di salme (art. 5 L.R. 5/2004)

ART/Comma	Tipologia
comma 2/b	ISEE familiari obbligati
comma 2/c	Reddito annuo posseduto dal deceduto
comma 3/b	Patrimonio mobiliare del nucleo della persona deceduta
comma 4	ammontare del contributo MAX

Art. 25 - Contributo "Minimo Vitale"

ART/Comma	Tipologia
comma 2/a	ISEE figli
comma 2/b	reddito minimo vitale
comma 2/c	ISEE max beneficiario